

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
LNP**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 192/CGF
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 Maggio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Mezzacapo Dr. Salvatore, Maiello Dr. Umberto, – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RECLAMO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, SEGUITO GARA LIVORNO/TORINO DELL’11.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 264 del 12.5.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Livorno Calcio di Livorno rimodula la sanzione inflitta in primo grado disponendo la chiusura del settore “Curva Nord” riservato ai tifosi livornesi, per due giornate di gara da scontarsi nella prossima stagione sportiva. Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 30 Maggio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete